

## L'eresia di Giovanni Battista De Luca e le fonti archivistiche dell'Inquisizione romana

Relazione sul soggiorno di ricerca

Gian Luca D'Errico  
(Università di Bologna)

Da aprile a settembre 2015 ho avuto l'opportunità di approfondire il mio progetto di ricerca sulla figura del giurista e cardinale Giovanni Battista De Luca (Venosa 1614- Roma 1683), *Le "eresie" di Giovanni Battista De Luca e i documenti dell'Inquisizione romana*, al Max Planck Institute for European Legal History (Frankfurt am Main). La ricca collezione della Biblioteca dell'Istituto, in particolare la Special collection of "Legal dissertations of the 16<sup>th</sup> - 18<sup>th</sup> centuries", mi ha permesso di poter consultare i diversi volumi dell'opera principale di Giovanni Battista De Luca, il *Theatrum veritatis et justitiae* (1669-1673) e di procedere a un'analisi comparativa delle fonti manoscritte relative a due episodi di tentata censura della suddetta opera da parte della Congregazione del Sant'Uffizio e dell'Indice (1680/1689-91). Attraverso questa documentazione, infatti, è possibile constatare, da una parte l'astio che un intransigente partito curiale – capeggiato dai cardinali Francesco Albizzi, Pietro Ottoboni e Gaspare Carpegna – nutriva nei confronti del giurista venosino; dall'altra, soffermandosi sui testi originali esaminati e le argomentazioni della tentata censura, si possono cogliere due visioni contrapposte di ecclesiologia e di governo universale della Chiesa. Una, quella di De Luca, fortemente legata alla "ragione" come criterio stabilizzatore delle leggi civili ed ecclesiastiche, dove la teologia viene relegata in un campo specifico del "confessore" che nulla ha a che vedere con il diritto positivo: si assiste, di fatto, alla definitiva frattura fra reato e peccato (PRODI 2000, 377-382). L'altra, quella dei cardinali oppositori di De Luca – non a caso afferenti alla Congregazione del Sant'Uffizio – espressione di un papato assolutista, in virtù del ruolo di vicario di Cristo attribuito al pontefice, il cui metro era l'arbitrarietà, non il diritto positivo, e che trovava forma nelle singole decisioni prese *ad hoc* nelle diverse congregazioni romane, sovvertendo spesso gli assunti giuridico-ecclesiastici precedenti. Il lavoro di analisi comparativa sui testi originali di De Luca e sulle censure manoscritte ha reso estremamente chiaro questo iato concettuale, uno iato che trova ulteriore conferma nell'utilizzo esasperato dei testi di teologia, della patristica più tradizionale da parte di Giuseppe Felice Barlacci – vescovo di Todi e di Narni e autore principe dell'articolata censura iniziata nel 1689 – per confutare le tesi giuridiche di Giovanni Battista De Luca.

La ricca collezione di cui si è detto e l'efficiente organizzazione dell'Istituto mi ha consentito, altresì, di utilizzare parte del mio periodo di ricerca per studiare e individuare quanto e come il pensiero del giurista e riformatore preso in esame abbia inciso sulle opere di importanti autori coevi e postumi al nostro. In particolare è sembrato opportuno verificare che tipo di divulgazione ebbe l'opera di De Luca in una dimensione europea contrapposta a quella prettamente curiale: la vastità dei volumi di diritto ecclesiastico redatti a ridosso della pubblicazione del *Theatrum*, mi ha spinto a operare una selezione dei testi da esaminare, soffermandomi ad esempio sul celebre *Jus ecclesiasticum universum* di Zegero Bernardo Van Espen (ed. 1781) o sulle *Institutiones juris ecclesiastici* di Claude Fleury (ed. 1753), grande estimatore di De Luca e autore, fra l'altro, della traduzione in francese, nel 1680, di *Il cavaliere e la dama* (Roma 1675), opera sempre del nostro giurista dedicata alla regina Cristina di Svezia (BIROCCHI, FABBRICATORE 2013, 687). Per quanto riguarda la prospettiva curiale-romana è stata importante la consultazione del *Formularium legale practicum Fori ecclesiastici* di Francesco Monacelli. L'opera fu pubblicata per la prima volta a Roma per i tipi dei fratelli de Conti, stampatori della Reverenda Camera Apostolica fra il 1703 (prima parte), il 1706 (seconda parte), il 1709 (terza parte) e il 1713 (*supplementum*) ed ebbe un grande successo con numerose ristampe veneziane dell'editore Baglioni fino addirittura ad

un'edizione romana del 1844 presso la tipografia della Reverenda Camera Apostolica (edizione da me utilizzata). Questo intenso lavoro di analisi, anche attraverso il conteggio materiale delle citazioni poste nei volumi degli autori esaminati dei diversi libri del *Theatrum*, mi ha permesso di stabilire i nessi – o meglio le vere intenzioni di Roma – fra le tentate censure dell'opera di De Luca e le interdizioni subite, in seguito, dai giuristi o canonisti che utilizzarono parzialmente o integralmente gli assunti teorico-giuridici che sottendono il pensiero del nostro. Al termine di questo periodo di studio, di ricerca sulle fonti a stampa e manoscritte, di scrittura e di confronto con i ricercatori, i dottorandi e gli ospiti dell'Istituto, ho avuto la possibilità di redigere un articolato saggio sulla figura di Giovanni Battista De Luca, sul contesto in cui si tentò di censurare il giurista, gli attori principali di queste iniziative e le reali intenzioni che spinsero la Congregazione del Sant'Uffizio a non inserire il *Theatrum* nell'Indice dei libri proibiti. Il contributo, confluito nella rivista “Rechtsgeschichte – Legal History” dell'Istituto, è stato corredato di un'appendice documentaria consistente nella trascrizione integrale delle censure manoscritte, con accanto i passi originali del *Theatrum* posti sotto esame, la corrispondenza dei censori con il cardinale Gaspare Carpegna (responsabile della seconda censura), e alcuni documenti significativi, come la scrittura contro l'uso dei patentati nel Sant'Uffizio (1680) o il parere sulla riforma del nepotismo (1678) richiesto da papa Innocenzo XI Odescalchi a Giovanni Battista De Luca.

Un aspetto fondamentale del mio periodo di ricerca senz'altro è stato l'incontro con i ricercatori strutturati e gli studiosi ospiti, così come il confronto del mio progetto di ricerca con gli altri progetti interni ed esterni all'Istituto. Penso, ad esempio, alle gradevoli e profonde discussioni sul ruolo del diritto canonico nella storia moderna e contemporanea con Osvaldo Rodolfo Moutin, uno dei responsabili del progetto “Historical Dictionary of Canon Law in Hispanic, America and the Philippines. 16<sup>th</sup> - 18<sup>th</sup> centuries”; un tema che tocca in modo molto diretto le mie ricerche sull'Inquisizione romana e la concezione giuridica circa il diritto canonico di Giovanni Battista De Luca. Sicuramente importante è stata l'esperienza dialettica che si è instaurata fra la mie ricerche e il progetto “Governance of the Universal Church after the Council of Trent” diretto da Benedetta Albani: con la studiosa ho avuto modo di confrontarmi sul ruolo della Congregazione del Concilio, dicastero di cui lo stesso Giovanni Battista De Luca fu segretario dal 1681, e sulle dinamiche che questa Congregazione mise in atto, non sempre in modo unilaterale, nel tentativo di attuare i decreti tridentini nelle colonie ibero-americane e nelle terre di missione. Analogamente, l'opportunità di aver assistito alla presentazione della maggior parte dei progetti portati avanti dall'Istituto, in occasione dell'incontro quadriennale che si tiene al cospetto di un comitato scientifico internazionale (“Sitzung des Fachbeirats des MPIeR”), mi ha portato a riflettere su uno in particolare: “The School of Salamanca. A Digital Collection of Sources and a Dictionary of its Juridical-Political Language” diretto da Christiane U. Birr. L'importanza della Scuola di Salamanca è ormai generalmente nota, il ruolo degli autori di diritto ecclesiastico e civile, di teologia morale e casistica provenienti da questa scuola in quello che si potrebbe definire un fenomeno di “confessionalizzazione globale” dell'Europa cattolica è da tempo oggetto di importanti studi, senza contare che il professore di *jus civile* a Napoli di Giovanni Battista De Luca, Fernando Arias De Mesa, proveniente proprio dall'Università di Salamanca, fu per il giurista venosino “un modello di riferimento per la capacità di coniugare l'insegnamento con la prassi” (BIROCCHI, FABBRICATORE 2013, 685). Il pragmatismo e il probabilismo giuridico – strettamente connesso a quello teologico – di questa scuola fu, come per il caso di De Luca, oggetto di grande preoccupazione da parte dell'Inquisizione romana: molti degli autori ad essa afferenti subirono infatti la censura o la sospensione (con la formula *donec corrigatur*) da parte delle congregazioni romane, come nel caso di Francisco Suárez, giusto per citarne uno noto. La disponibilità e la conoscenza delle fonti dell'Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede (ex Sant'Uffizio) relative ai casi di censura ed esame dei testi degli autori della Scuola di Salamanca, mi ha spinto a riflettere, insieme a Christine Birr, su questa documentazione e a pensare a un progetto di ricerca che tenti di rispondere a un quesito

fondamentale: quanto fu in grado la Scuola di Salamanca di mantenere una propria autonomia di pensiero giuridico-teologico e quanto dovette scendere a compromessi con le direttive romane? Ma questo è uno dei tanti quesiti che possono sorgere confrontandosi con i ricercatori e con i progetti che si stanno svolgendo nell'Istituto. La stessa ricerca condotta su Giovanni Battista De Luca mi ha confermato l'importanza di questa figura non solo come giurista, ma come riformatore dello Stato e della Chiesa, ponendo, allo stesso tempo, quesiti sulle problematiche storiografiche che possono sorgere enfatizzando la figura del cardinale riformatore, nemico dei privilegi ecclesiastici e ostile ai laici che collaboravano con la Congregazione del Sant'Uffizio piuttosto che quella del giurista illuminato. Usando le tesi di Wolfgang Reinhard, la prima accezione non tornerebbe utile a quel processo di demistificazione o delegittimazione del potere in tutte le sue forme (REINHARD 2002, 3-14), in particolare, se pensiamo alla storia come strumento divulgativo al servizio di un nuovo Regno d'Italia contrapposto a una Chiesa, di Roma, percepita e presentata come un nemico della libertà, la figura di De Luca risulta addirittura scomoda. Le riflessioni, i nessi con una storia più complessa, di lungo periodo e che tenga conto di una visione d'insieme – quasi globale – diventa sicuramente un meccanismo più automatico in Istituto, grazie alla possibilità di lavorare in un ambiente internazionale stimolante, al confronto diretto con le persone che vi studiano e, come si è visto, alla stessa morfologia dei progetti in corso e quelli attualmente realizzati.

Febbraio 2016

Legenda citazioni:

BIROCCHI, Italo, FABBRICATORE, Ersilia, *De Luca, Giovanni Battista*, in: BIROCCHI, Italo et al. (Dir. da), CARLINO, Maria Luisa et al. (a cura di), *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)*, Bologna, 2013, pp. 685-689.

PRODI, Paolo, *Una storia della giustizia: Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto*, Bologna, 2000.

REINHARD, Wolfgang, *La storia come delegittimazione*, in: “Scienza e politica. Per una storia delle dottrine”, vol. XIV, 2002, n. 27, pp. 3-14.